



**Provincia  
di Biella**

# PROVINCIA DI BIELLA

Via Quintino Sella, 12 - 13900 BIELLA Tel. 015 - 8480759 Fax 015 - 8480740 E-mail: rifiuti@provincia.biella.it  
Codice Fiscale 90027160028

## **SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE AGRICOLTURA SERVIZIO RIFIUTI, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE, ENERGIA QUALITÀ DELL'ARIA, ACQUE REFLUE**

Classificazione d'archivio: E-XI-2-208

Biella, data del protocollo

**P.E.C.**

Spett.

“B.F” S.r.l.  
via Castelletto Cervo n. 7  
13836 Cossato (BI)  
*bfsrl@pec.bfcossato.it*

**OGGETTO:** D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. art. 19: procedura di V.I.A. fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – Istanza presentata per progetto denominato: “*Ampliamento ed introduzione di alcune modifiche all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con quantità trattata superiore a 10 t/g di proprietà della B.F. S.r.l. autorizzato ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con Determinazione Dirigenziale n. 1389 dell'01.12.2016*” - Comune di Cossato (BI).

**Richiesta chiarimenti ed integrazioni, ai sensi D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 19 comma 6.**

Come previsto dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in vista della possibilità di evitare l'assoggettamento a V.I.A. del progetto istruito, con riferimento alle risultanze della riunione del 28.07.2021 dell'Organo Tecnico Provinciale, con la presente si procede alla richiesta dei chiarimenti ed integrazioni che il suddetto, nel proprio Verbale di riunione, ha evidenziato come necessari per poter formulare il proprio parere tecnico di necessità o meno di assoggettamento a V.I.A. del progetto da codesta spett. S.r.l. presentato. Come segue:

**QUESTIONE n. 1** – L’Organo Tecnico ha rilevato che, nella documentazione allegata all’istanza qui istruita la “B.F.” S.r.l. non ha inserito una sovrapposizione tra l’area di progetto e le aree individuate nell’ambito delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del rischio di Alluvioni del Bacino del Po (PGRA). L’Organo Tecnico non è quindi in grado di valutare se possano emergere problematiche su questo argomento. Va precisato, al riguardo, che l’art. 1, comma 1 lettera b del D.L. n. 279/2000 (convertito con modificazioni, nella legge n. 365/2000), prevede che, nell’approvazione definitiva delle Varianti di Piano, l’intera superficie delle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno pari o inferiore a 200 anni, devono ritenersi applicabili le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato R4 di cui al punto 3.1.a dell’atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 29.09.1998. La “B.F.” S.r.l. dovrà pertanto svolgere adeguata trattazione integrativa con riferimento a quanto appena esposto.

**QUESTIONE n. 2** – L’Organo Tecnico rileva che, la tavola P4 del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) sovrappone all’area di esame fasce (interna ed allargata dal corso d’acqua) e morfologie insediative (n. 8, 10 e 14), ciascuna delle quali prevede nelle norme del P.P.R. differenti direttive o prescrizioni circa il ripristino ambientale e paesaggistico dell’area. Pur trattandosi di uno studio preliminare, nel § 10. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE, le azioni previste sono indicate in modo estremamente sommario. La “B.F.” S.r.l. dovrà integrare in modo più puntuale quali saranno gli interventi previsti nelle diverse aree, tenendo conto di quanto è previsto dal P.P.R. citato.

**QUESTIONE n. 3** – L’Organo Tecnico rileva che, per il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), il progetto ricade tra le aree con Vulnerabilità della falda elevata (cfr. art. 4.3 "Tutela delle acque sotterranee" delle norme di attuazione del P.T.P.); inoltre esso è compreso nell’area individuata dal P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque) della Regione Piemonte, quale zona di ricarica delle falde profonde. A tal proposito va quindi ricordato che dovranno essere osservate le linee di indirizzo previste alla parte I - *Disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi*, punto 4.3 Dalla D.G.R. 2 Febbraio 2018 n. 12-6441.

La “B.F.” S.r.l. dovrà, nella documentazione integrativa, affrontare in modo esauriente detta problematica, tenendo anche conto dei dati di monitoraggio disponibili e indicare le misure necessarie al fine di preservare il sito da potenziali pericoli di contaminazione delle acque, quali, ad esempio, la pavimentazione dell’area interessata dallo stoccaggio dei rifiuti costituiti da materiali bituminosi e dei prodotti derivanti dal loro trattamento.

**Seguono richieste chiarimenti/integrazioni provenienti dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Verbanco Cusio Ossola e Vercelli:**

L’area sulla quale è posto il sito aziendale risulta essere gravata da vincolo paesaggistico sia per la presenza di una zona boscata sia in quanto ricadente nella fascia di rispetto di 150 m. da corsi d’acqua pubblici. L’Organo Tecnico rileva che il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Verbanco Cusio Ossola e Vercelli, nella propria nota n. 9238 P del 14.07.2021 (alla presente allegata), ha comunicato, allo stato attuale delle informazioni contenute nello Studio Preliminare Ambientale, la propria impossibilità ad esprimersi circa la necessità o meno dell’assoggettamento a V.I.A. del progetto qui istruito. Per tale motivazione ha



nella presente nota, l'istanza di Verifica di cui all'oggetto "*s'intenderà respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere alla sua archiviazione*".

Distinti saluti

Allegati:

- nota P.E.C. Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, n. 9238 P del 14.07.2021 (prot. ricez. Provincia n. 14983 del 15.07.2021)

MF//mf

**Il Responsabile del Procedimento  
dott. Marco Fornaro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa